



**CITTÀ DI MOGLIANO VENETO**  
**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO**  
**PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA**  
**L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE**  
**ASSOCIAZIONI DI QUARTIERE O DI FRAZIONE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 14.07.2010.

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto e le Associazioni di Quartiere o di Frazione da questa riconosciute con apposito provvedimento.

## **Art. 2 – Finalità delle Associazioni di Quartiere o di Frazione e loro delimitazione territoriale**

Le zone dell'area centrale di Mogliano Veneto: Centro-Nord, Centro-Sud, Est, Ovest-Ghetto, le frazioni e le località di Bonisiolo, Campocroce, Marocco, Mazzocco e Zerman costituiscono realtà accomunate da forte identità storica, territoriale e religiosa e da un'originale ed intensa attività sociale. A queste realtà (delimitate territorialmente come risulta dallo stradario disponibile presso l'ufficio Anagrafe del Comune) fanno riferimento delle Associazioni costituite come soggetti giuridici autonomi nella forma delle associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Le Associazioni di Quartiere o di Frazione hanno le seguenti finalità:

1. favorire il concorso della comunità ai processi di formazione delle decisioni, allo svolgimento e al controllo delle attività pubbliche;
2. consolidare e diffondere il principio della solidarietà, inteso anche come fattore di aggregazione sociale;
3. contribuire attivamente alla migliore gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive.

## **Art. 3 – Funzioni delle Associazioni di Quartiere o di Frazione.**

- Le Associazioni rendono pareri consultivi non vincolanti, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, su questioni di interesse delle Comunità di riferimento.
- Su tali questioni, possono comunque formulare osservazioni, pareri e proposte, anche di propria iniziativa. L'Amministrazione Comunale, nel caso di interventi che comportino impatto sul territorio, previsti da Piani Urbanistici e da progetti di opere pubbliche, richiede un parere, fornendo documentazione alle Associazioni nella fase propedeutica, rispettivamente all'adozione del Piano e alla approvazione del progetto preliminare.
- Il parere, richiesto dall'Amministrazione, deve essere reso in forma scritta, entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- In casi di urgenza, o qualora differire l'assunzione del provvedimento comporti pregiudizio per l'efficienza dei servizi e/o danno per la pubblica amministrazione, sulla base di un parere favorevole del Segretario Comunale, si può prescindere dalla richiesta di parere consultivo dell'Associazione, comunicando tempestivamente il provvedimento adottato all'Associazione.
- Dei pareri, resi e non, va dato atto nel provvedimento conclusivo del procedimento.
- Il parere può essere assunto dall'Amministrazione anche attraverso un'audizione verbalizzata dell'Associazione.

#### **Art. 4 – Contributi erogati alle Associazioni di Quartiere o di Frazione.**

- L'Amministrazione Comunale eroga alle Associazioni contributi legati all'operatività e a progetti e/o iniziative di cui alle finalità delle Associazioni di Quartiere o di Frazione.
- L'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari attribuzioni, può altresì stipulare con le Associazioni di Quartiere o di Frazione convenzioni per la gestione di aree e strutture esistenti nell'ambito del territorio di riferimento, compresi i locali da adibire a sede.

#### **Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali.**

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione regolamentare comunale con esso incompatibile.

#### **Art. 6 – Elenco delle vie per Quartieri e Frazioni.**

La suddivisione delle vie per Quartieri e Frazioni corrisponde all'elenco aggiornato disponibile presso l'ufficio Anagrafe del Comune. Ogni variazione di tale elenco dovrà essere comunicata dal predetto ufficio al Presidente dell'Associazione di Frazione o di Quartiere.

#### **Art. 7 – Entrata in vigore del Regolamento.**

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento che lo approva. Successivamente viene ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio.